

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: 15 giorni di arresto ed Euro 200,00 di multa

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Stava intonacando una trave situata ad una altezza di metri 3,10 dal suolo. Svolgeva tale attività ad una altezza superiore ai m.2 dal suolo ed il ponteggio, nel suo lato più corto, non era munito di tavole fermapiede e di parapetto anticaduta mentre tali dispositivi di sicurezza esistevano sui lati più lunghi dell'impalcatura.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Anche a voler ritenere che il lavoratore sia volontariamente saltato dall'impalcato irregolare, così procurandosi lesioni, tale ricostruzione del fatto non farebbe venire meno la responsabilità del titolare della posizione di garanzia. Ed infatti, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme ma deve definirsi tale la condotta imprudente del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente ed in ambito estraneo alle mansioni affidategli, e peraltro, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass.Sez.IV, Sent.40164 del 3.06.2004 Ud., Giustiniani).
Si tratta della riaffermazione dell'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui un comportamento anomalo del lavoratore, per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (Cass. Sez. IV, Sent.12115 del 22.10.1999, Grande). Peraltro, l'inosservanza delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (Sez.VI, Sent.11437 del 28.09.1977, RV 136814).

Note:

Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2007

Numero: 3448

Sezione: IV

Cod. 44

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.